

ACCERTAMENTO

Anche un elemento unico può fondare la presunzione, purché preciso e grave

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

LE ISPEZIONI TRIBUTARIE IN AMBITO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Scopri di più >

La **sentenza n. 14493** della Corte di Cassazione, depositata ieri, **9 maggio**, costituisce un utile spunto per tornare a soffermare l'attenzione sul **riparto degli oneri probatori nell'ambito dell'accertamento tributario**.

Una società veniva raggiunta da **due diversi avvisi di accertamento, relativi alle annualità 2005 e 2006**.

Tra le operazioni contestate vi era **l'acquisto di due unità immobiliari dall'unico socio**, ad un prezzo ritenuto dall'Ufficio **abnorme** in considerazione dei valori Omi. Tale abnormità aveva quindi condotto l'Agenzia a ritenere che, in realtà, la Srl intendesse soltanto **distribuire al socio gli utili**, mascherandoli da **corrispettivi da cessione**, così da poter contestualmente **evitare la tassazione dei dividendi in capo al socio e dedurre maggiori ammortamenti relativi agli immobili**.

La contribuente impugnava l'avviso di accertamento, ritenendo che il **valore Omi e l'esistenza di rapporti partecipativi non potessero rappresentare presunzioni gravi, precise e concordanti** idonee a fondare l'accertamento di un maggiore reddito.

La Corte di Cassazione, investita della questione, è quindi tornata a ribadire, che, pur dovendo la **prova dell'esistenza di attività non dichiarate** desunta sulla base di **presunzioni gravi, precise e concordanti**, gli elementi assunti a fonte della presunzione **non devono essere necessariamente plurimi**, ben potendosi il convincimento del giudice fondare anche su di **un unico elemento, purché preciso e grave**, *“la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata”* (**Cassazione, n. 27552/2018**).

Anche la **prova indiziaria** offerta dall'Amministrazione finanziaria tramite il **riferimento ai**

valori Omi e alla sostanziale coincidenza delle parti contrattuali ha condotto a ritenere **legittime** le pretese recate nell'avviso di accertamento.

Infondato è stato poi ritenuto lo specifico **motivo di impugnazione** legato all'asserita **violazione del divieto di doppia imposizione**, essendo stati accertati maggiori redditi non solo in capo alla **società** (a titolo di ammortamenti indeducibili) ma anche in capo al **socio** (quali dividendi). La Corte di Cassazione ha condivisibilmente ricordato che *"in tema di imposte sui redditi, la doppia imposizione si verifica soltanto nell'ipotesi di due avvisi di accertamento che assoggettino a tassazione il medesimo presupposto, non quando l'imposta venga chiesta in pagamento a fronte di due diversi titoli a due soggetti diversi"* (**Cassazione, n. 27625/2018**).

Alcuni spunti interessanti possono poi essere tratti dall'analisi di **un'altra contestazione** mossa dall'Agenzia delle entrate nell'ambito dei richiamati avvisi di accertamento.

La società accertata, infatti, aveva stipulato un **contratto di appalto con un'altra società** (la quale faceva capo allo **stesso socio** della contribuente) per la **costruzione di dodici unità abitative e la direzione dei lavori**, per un valore totale di 800.000 euro, per poi **riaffidare in subappalto la costruzione degli stessi immobili alla stessa società proprietaria**, per il corrispettivo di euro 750.000. Ad avviso dell'Agenzia delle entrate, quindi, le fatturazioni dovevano essere ritenute **parzialmente oggettivamente inesistenti**, salvo l'unica prestazione effettivamente resa, ovvero la **direzione dei lavori**, il cui corrispettivo veniva individuato in misura pari al **valore differenziale dei due contratti** (50.000 euro).

Nell'ambito delle **operazioni oggettivamente inesistenti**, la Corte di Cassazione aveva già affermato che **l'Amministrazione ha l'onere di fornire elementi probatori** (anche in forma indiziaria e presuntiva) del fatto che l'operazione fatturata **non è stata effettuata**, dopo di che **spetta al contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni, e tale prova non può essere fornita esibendo le fatture o dimostrando la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento** *"poiché questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia"*.